



32003.18

11 DIC 2013

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 12479/2013

SEZIONE LAVORO

Cron. 32003

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Ud. 17/10/2013
 Dott. ROBERTO RIVERSO - Rel. Consigliere - PU
 Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -
 Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -
 Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12479-2013 proposto da:

MG **X** , elettivamente
 domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo
 studio dell'avvocato MASSIMO DI CELMO, che lo
 rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -**contro**

2018
3549 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
X , in persona del Presidente e legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
 in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura

Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ANTONELLA PATERI, LUIGI CALIULO, SERGIO
PREDEN, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè da: ricorso successivo 1 senza N.R.G.

RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEL VASCHELLO 16, presso lo studio dell'Avvocato
PIERLUIGI ROCCHI, rappresentato e difeso
dall'Avvocato VALTER POMPEO, giusta delega in atti;

- ricorrente successivo -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.

X, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ANTONELLA PATERI, LUIGI CALIULO, SERGIO
PREDEN, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso successivo -

nonchè da ricorso successivo 2 senza N.R.G.

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.

X, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ANTONELLA PATERI, LUIGI CALIULO, SERGIO

PREDEN, giusta delega in atti;

- **ricorrente successivo** -

- contro -

CE , **CP** e **RS** -

intimati-

avverso la sentenza n. 779/2011 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 23/05/2012 R.G.N. 764/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per
inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso
principale, accoglimento del ricorso dell'INPS;

udito l'Avvocato MASSIMO DI CELMO;

udito l'Avvocato SERGIO PREDEN.



FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 779/2011, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Inps, riformava *in parte qua* la sentenza che aveva riconosciuto la fondatezza delle domande proposte, tra gli altri, dai lavoratori **MG**, **RE**, **CE**, **CP**, **RS** intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, legge 257/1992 in relazione ai periodi di esposizione all'amianto subita nell'espletamento dell'attività lavorativa alle dipendenze delle Officine **RR**

A fondamento della sentenza la Corte richiamava le risultanze della CTU espletata nel giudizio d'appello, con la quale a seguito di rigorosa ed approfondita disamina, era stata accertata in modo chiaro e inequivocabile la diffusa presenza di materiali contenenti amianto presso lo stabilimento **RO** e come nei vari reparti fossero effettuate operazioni in grado di portare alla liberazione di fibre di amianto con conseguente inquinamento ambientale ed esposizione dei lavoratori coinvolti in queste operazioni o comunque che vi lavoravano nelle immediate vicinanze.

Relativamente alla posizione di **MG** - che dall' 1/7/1972 aveva assunto la qualifica di impiegato, ma poi dal 20/11/85 era divenuto responsabile del servizio manutenzione e dei servizi generali di stabilimento e dall' 1/7/1987 era passato con le stesse mansioni alla categoria quadri fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 29/4/1994 - riteneva la Corte^{CME} la indubbia prevalenza dell'attività impiegatizia escludesse il contatto diretto con la sostanza nociva. Inoltre quanto alla posizione **R**, secondo la Corte, era lo stesso CTU che, analiticamente, aveva individuato un periodo di esposizione che non raggiungeva il decennio.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione **MG** con un motivo al quale ha resistito l'Inps con controricorso. Avverso la medesima sentenza risulta proposto un successivo ricorso da **RE** con un motivo di censura cui l'Inps ha resistito con controricorso. Inoltre un terzo autonomo ricorso è stato proposto dall'INPS nei confronti dei lavoratori **CE**, **CP**, **RS**, i quali sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente ai sensi dell'art. 335 c.p.c. deve essere disposta la riunione dei ricorsi proposti in via autonoma nei confronti della stessa sentenza.

2.- Col primo motivo del ricorso di **MG** viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13, comma 8 legge 257/92, come modificata dall'art.1 decreto legge 169/93 convertito in legge 271/1993 (in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c.); nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), avendo la Corte affermato in violazione della normativa di legge - la quale si riferisce a tutti i lavoratori di qualunque categoria e qualifica - che l'indubbia prevalenza dell'attività impiegatizia svolta dal ricorrente ne escludesse il diretto contatto con la sostanza nociva, pure accertato senza alcun dubbio ed alcun distinguo dal CTU in quanto operante direttamente o accanto agli altri operatori che svolgevano interventi diretti su materiali contenenti amianto dal 1966 all'85 ovvero per almeno 19 anni, e dunque abbondantemente oltre l'esposizione decennale. Inoltre la Corte aveva affermato, nel contempo, con evidente contraddizione motivazionale da una parte che la CTU era stata improntata a rigorosa ed approfondita disamina e, dall'altra, che essa invece non potesse fungere da premessa per il riconoscimento del beneficio al ricorrente **M**.

2.1. Le cesure sollevate con il motivo di ricorso sono fondate.

Ed invero, deve essere anzitutto rilevato che - come questa Corte ha avuto modo di affermare in numerose occasioni (v. ad es. Cass. 10114/2002; Cass. 4913/2001; Cass. 8859/2001) - il testo dell'articolo 13, comma 8 della legge 257/1992 e le stesse vicende modificative, che hanno portato, attraverso l'art.1 del d.l. n. 169/93 convertito in legge n. 271/1993, alla sua attuale stesura, dimostrano che i c.d. benefici previdenziali per esposizione all'amianto si riferiscono a tutti i lavoratori dipendenti, a qualunque categoria essi appartengano, purchè essi siano stati comunque esposti all'amianto. Inoltre, ai fini del diritto ai medesimi benefici conta qualunque tipo di esposizione che raggiunga la soglia dettata ai sensi del d.lgs. 277/1991 per il periodo ultradecennale previsto dal legislatore, sia essa diretta o indiretta; dato che quando il legislatore utilizza espressioni generiche, come "esposizione all'amianto" o come "lavoratori che siano stati esposti all'amianto", senza apportarvi alcuna limitazione, il termine "esposizione" non può che essere inteso nel suo significato ampio, riferito a tutto l'ambiente di lavoro, in una palese logica del rischio ambientale, per cui è esposto al rischio non solo l'operaio che è addetto o a contatto con le lavorazioni che utilizzano amianto, ma anche chi (a qualunque categoria lavorativa appartenga) svolga la sua attività in ambienti nei quali vi sia comunque diffusione e concentrazione di amianto, addetto o meno a specifiche lavorazioni dell'amianto.

W

2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale non si è attenuta alla corretta interpretazione della norma avendo sostenuto che il beneficio della rivalutazione contributiva non potesse riconoscersi a **MG** dato che, in ragione della qualifica impiegatizia da egli rivestita, doveva escludersi ~~che~~ il suo *contatto diretto* con l'amianto. Laddove invece ai fini dell'applicazione della legge non ha nessuna rilevanza né la qualifica funzionale rivestita, né la tipologia di esposizione all'amianto (diretta o indiretta) subita dal lavoratore. D'altra parte, la stessa Corte territoriale ha dato atto nella sentenza impugnata che la CTU, improntata a rigorosa ed approfondita disamina, avesse condotto ad accertare che presso lo stabilimento **RO** si svolgessero operazioni in grado di portare alla liberazione di fibre di amianto con conseguente inquinamento ambientale ed esposizione dei lavoratori che - a prescindere dalle qualifiche funzionali rivestite - erano coinvolti in queste operazioni o che comunque vi lavoravano nelle immediate vicinanze.

3.- Con il ricorso proposto dall'Inps è stata dedotta la violazione dell'art. 13 della legge n. 257/1992, nonché l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (in relazione all'articolo 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), avendo la Corte riconosciuto ai lavoratori **C**, **C** e **R** il diritto alla rivalutazione contributiva in relazione ad un periodo superiore a quello accertato in giudizio attraverso la CTU espletata in appello, periodo che era infatti inferiore rispetto a quello accertato come sussistente in primo grado. Pertanto il collegio, pur avendo esplicitamente affermato di condividere le conclusioni della CTU espletata in appello, non ne aveva tratto le conseguenze ai fini della riduzione del periodo di esposizione qualificata e della riforma della sentenza di primo grado; così facendo aveva malamente applicato l'art. 13 della legge n. 257/1992 il quale attribuisce la rivalutazione contributiva unicamente in relazione all'effettivo periodo ultradecennale di esposizione. La decisione della Corte bolognese appariva, inoltre, illogicamente motivata e contraddittoria nel punto in cui aveva confermato in toto la sentenza di primo grado posto che relativamente alle posizioni degli intimati avrebbe dovuto rideterminare i periodi suscettibili di rivalutazione contributiva in base a quanto accertato dallo stesso ctu in appello.

3.1. Il motivo deve essere respinto per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quanto la sentenza d'appello non parla dei periodi di esposizione all'amianto accertati in primo grado e non parla neppure del motivo di appello sul punto. Afferma anzi la Corte che l'Inps "ha impugnato la decisione lamentando il difetto probatorio circa la (pur ritenuta) sussistenza dei presupposti

legittimanti l'applicazione del beneficio, atteso il doveroso accertamento del superamento della soglia limite di tolleranza, imposto anche per le fattispecie risalenti ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge numero 257/1992". E' vero che l'Istituto sostiene di aver affermato nell'atto di gravame che "per nessuno degli istanti potesse ritenersi raggiunta in giudizio la prova dell'esposizione all'asbesto in misura superiore al limite di 100 fibre per litro per i periodi indicati dal tribunale", ma non documenta tale affermazione e non trascrive i motivi d'appello e la specificità della stessa censura in relazione ai periodi di esposizione, oltre che alla misura della stessa esposizione, in violazione del principio di autosufficienza.

E' noto che in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma anche indicare e produrre lo specifico atto del giudizio in cui ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio. Ne consegue che il ricorrente, che (come nella fattispecie) denunci la violazione dell'articolo 13 della legge 257 del 92 nonché l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio - in considerazione della diversità degli accertamenti dei periodi di esposizione compiute nel corso del giudizio di primo e di secondo grado - deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i motivi di appello formulati avverso la sentenza di primo grado (Cass. n. 9734/2004; 86/2012). Inoltre, essendo stata denunciata una diversità di accertamenti in fatto tra il primo ed il secondo grado, correva l'onere di trascrivere e depositare la ctu e la sentenza di primo grado.

4. Passando, infine, al ricorso proposto da **RE**, questi con l'unico motivo ha dedotto la violazione o falsa applicazione della legge n. 257/1992, degli artt. 9 e 13, comma 8, (come modificato dalla legge 271/1993 e d.l. 269/2003 convertito nella legge n.326/2003) ed ammissibilità della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto nel periodo 1970- 1991. Ad illustrazione della censura si sostiene che la sentenza della Corte d'Appello bolognese nella parte in cui aveva riformato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ed accolto l'appello dell'Inps, relativamente alla posizione di **RE**, era viziata ed erronea avendo individuato il periodo di esposizione affermando che esso non raggiunge il decennio. Tale affermazione era viziata perché ai fini della verifica del superamento della soglia minima di 100 fibre

litro di cui al decreto legislativo 277/1991, non è necessario effettuare la media dei livelli di esposizione separatamente anno per anno, ma è necessario invece calcolare tale media per periodi pluriennali fino a coprire un intero periodo utile e decennale di qualificata esposizione all'amianto. In tal senso quindi andava rilevato come la consulenza tecnica predisposta in appello avesse evidenziato che per il **R** vi era stata per alcuni anni un'esposizione molto elevata e per altri anni una esposizione inferiore; i limiti di media ponderata di esposizione cumulativa in quanto utilizzati dal decreto legislativo appaiono imprescindibili per la valutazione della situazione di esposizione in caso di valori discontinui. Nel caso specifico quindi l'esposizione qualificata era avvenuta dal '70 al '78, mentre dal '78 al '91 l'esposizione rimaneva al di sotto della soglia prevista dalla legge. D'altra parte nel '78 la sua mansione era variata da saldatore a impiegato marcatempo ma non era variato l'ambiente di lavoro posto che la stessa attività veniva esercitata all'interno della fabbrica in un ambiente separato; come peraltro accertato dalla stessa Corte d'appello laddove aveva affermato che i lavoratori coinvolti lavoravano comunque nelle immediate vicinanze alle fonti di esposizione e che l'inquinamento ambientale non coinvolgeva soli lavoratori che direttamente operavano sull'amianto ma anche quelli che lavoravano nelle immediate vicinanze.

4.1. Il motivo di ricorso è infondato. La tesi sostenuta dal ricorrente risulta in contrasto con l'orientamento di legittimità che si è formato in materia di accertamento del beneficio ex art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, con particolare riferimento al criterio da assumere per il calcolo della esposizione media. E' stato affermato in proposito da questa Corte (Cass. n. 1810 del 02/02/2015; n. 10671 del 26/06/2012; n. 6360 del 23/04/2012) che in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ex art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, applicabile "ratione temporis", occorre verificare se vi sia stato superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno.

lis

A supporto di tale conclusione ermeneutica, da condividere, siccome corretta e confermata dalla legge sopravvenuta, è stato notato che se è vero che nella medesima legge n. 257/92 non risultano letteralmente esplicitati elementi che indichino l'assunzione del criterio della media "annua" dei valori giornalieri di esposizione all'amianto, ravvisandosi in quella disciplina soltanto il dato del valore minimo di intensità dell'esposizione (nell'art. 3, poi sostituito dall'art. 16 della L. n. 128 del 1998, che richiama i valori indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991), si deve però rilevare che la valutazione annuale dell'esposizione al rischio amianto è ragionevolmente da considerare quale parametro, indispensabile e necessario, di riferimento tecnico per determinare un valore medio, essendo in tutta evidenza irragionevole il pretendere una verifica "giornaliera" dei valori - riferita cioè alle singole giornate - ai fini dell'applicazione del beneficio della rivalutazione contributiva, il quale comporta riferimenti a periodi molto spesso assai risalenti nel tempo. E proprio per la necessità, ai fini di detto beneficio, di verificare la sussistenza della esposizione ad un rischio qualificato delle fibre o delle polveri di amianto per periodi ultradecennali, la successiva disciplina dettata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, citato art. 47 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326), ha in effetti specificato il requisito della durata di esposizione alle inalazioni di fibre di amianto indicando una "concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno" (per un periodo non inferiore a dieci anni - e non più ultradecennale) e quindi ponendo il riferimento ad ogni singolo anno. E se questa normativa è innovativa rispetto alla precedente costituita dalla L. n. 257 del 1992, sia per l'oggetto della prestazione previdenziale (essendo il coefficiente di rivalutazione dei contributi passato da 1,5 a 1,25 ed incidendo la rivalutazione contributiva solo sulla misura della pensione, e non anche per l'accesso alla pensione) sia per il procedimento amministrativo (contemplandosi una domanda da presentare entro un termine di decadenza all'INAIL, del quale è confermata la funzione di accertare e certificare la sussistenza e la durata dell'esposizione, secondo quanto già era stato disposto dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18) si è però ritenuto, nella giurisprudenza di questa Corte - cui va data nella specie continuità - che "la precisazione della necessaria esposizione all'amianto in concentrazione media annuale non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno è stata dettata per conferma (evenienza non certo rara) degli orientamenti della giurisprudenza e superamento di residue incertezze" (cfr. in motivazione Cass. 27 aprile 2007 n. 10037, e v. pure, sempre in

motivazione, Cass. 12 luglio 2006 n. 15800, Cass. 18 novembre 2004 n. 21862). Detta disposizione sopravvenuta è invero chiaramente riferita al passato, così come pure lo è stato la L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8; ed esigenze di coerenza del sistema impongono che eguali situazioni giuridiche protette abbiano (art. 3 Cost.) eguale trattamento.

Sicché è da escludere che per un medesimo periodo di attività lavorativa comportante esposizione all'amianto - in fattispecie ad esempio riguardanti diversi lavoratori che richiedano il beneficio previdenziale in momenti differenti (prima o dopo l'anno 2003) si possa fare riferimento ad una ponderazione media ultradecennale, con compensazione del maggior valore di esposizione all'amianto riscontrato in alcuni anni con il valore minore, inferiore alla soglia minima, accertato in altri anni, se una tale operazione è soggetta alla disciplina della L. n. 257 del 1992; e che si possa invece fare riferimento ad una concentrazione media annua dell'esposizione al medesimo rischio in relazione a quello stesso periodo, se ai fini del beneficio, debba farsi applicazione della successiva disciplina del 2003.

Inoltre, va pure notato che le certificazioni relative all'esposizione all'amianto rilasciate dall'INAIL, secondo la previsione del citato D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 326 del 2003) sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, venivano emesse dall'Istituto anche prima dell'entrata in vigore del predetto decreto, perché già previste dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8, (che espressamente ne sanciva la validità ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modifiche). E tali certificazioni di esposizione all'amianto, come riportato in una nota tecnica emanata dal Ministero del lavoro per stabilire "le linee di condotta delle consulenze tecniche dell'INAIL in merito al problema della valutazione delle condizioni lavorative per l'applicazione a favore dei lavoratori delle disposizioni della L. n. 271 del 1993" potevano essere rilasciate sempre che si potesse "orientativamente" ritenere una concentrazione media "annuale" superiore a 0,1 fibre/centimetri cubici come valore medio su otto ore al giorno, con applicazione, quindi, anche prima del citato D.L. n. 269 del 2003 del riferimento all'"anno" per stabilire il superamento della soglia limite.

Nè, per concludere, va tralasciata la considerazione che riferendosi il beneficio della rivalutazione contributiva nella previsione dell'art. 13, comma 8 (della più volte citata L. n. 257 del 1992) a periodi di lavoro comunque correlati all'anno - stante il riferimento testuale al superamento dei dieci "anni" - la concentrazione media dei

valori limite su otto ore giornaliere di esposizione alle fibre di amianto non può, logicamente, che essere accertata attraverso un riferimento annuale, cioè anno per anno.

5.- In conclusione, sulla scorta delle considerazioni sopra indicate, deve essere accolto il ricorso di **MG**, mentre vanno rigettati gli altri ricorsi. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità. Nulla deve essere disposto sulle spese processuali in relazione a **CE**, **CP** e **RS** non avendo gli stessi svolto attività difensiva. La natura delle questioni trattate e la difformità dei giudizi di merito può portare alla compensazione delle spese tra l'Inps e il **R**.

Sussistono i presupposti per ~~il periodo~~ il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Inps e del **R**.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso del **M** e rigetta gli altri ricorsi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla corte d'appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità. Nulla spese **C**, **C** e **R**. Compensa le spese tra Inps e **R**. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del Dpr 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte dell'INPS e del **R** dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17.10.2018

Il consigliere estensore

Dott. Roberto Rivero

Il Presidente

Dott. Antonio Manna

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Dott. Cristoforo Dionigi

Depositato in Cancelleria



11 DIC 2018

IL CANCELLIERE

Dott. Cristoforo Dionigi